



Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA

**Publicizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei nuovi dati di redditi delle particelle di terreno catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.**

In esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del **Comune di Scilla** che a cominciare dal giorno 2 aprile 2007 presso il Municipio in Piazza San Rocco, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle ore 17.00), si troveranno depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

Durante il periodo di publicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, in Via Nazionale Pentimele, 87, nei locali sede dell' *Ufficio Relazioni con il Pubblico*, siti al piano primo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

È altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

**IL DIRETTORE**  
**Mario Squilla**